

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3538 del 26/09/2016
Oggetto	CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A.DI CUI ALLA D.D. PROVINCIALE N. 1235 DEL 27/06/2013, PER L'AGGIORNAMENTO del QUADRO RIASSUNTIVO DEI PUNTI DI EMISSIONI CONVOGLIATI E PER IL RECUPERO/TRATTAMENTO DELLE SCARTOLE DI SECONDA SCELTA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3641 del 26/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

2OGGETTO: CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. di cui alla D.D. provinciale N. 1235 DEL 27/06/2013, PER L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO RIASSUNTIVO DEI PUNTI DI EMISSIONI CONVOGLIATI E PER IL RECUPERO/TRATTAMENTO DELLE SCARTOLE DI SECONDA SCELTA.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015";

Ricordato che

- la società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata con D.D. n. 1235 del 27/06/2013;
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto delle successive variazioni di seguito elencate, tutte rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza:
 - Determinazione Dirigenziale n. 2033 del 29/10/2013 di aggiornamento dell'A.I.A. per una modifica non sostanziale relativa al quadro sinottico D3.2.6 "MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI ACQUE REFLUE";
 - Determinazione Dirigenziale n. 366 del 27/02/2014 con la quale era stata approvata la rettifica di un mero errore materiale riportato nella D.D. n. 2033/2013;
 - Determinazione Dirigenziale n. 617 del 25/03/2015 con la quale era stata approvata la modifica non sostanziale relativa all'aggiornamento degli interventi proposti nel piano di miglioramento;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'A.I.A. a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;
- in data 07/03/2016, tramite portale IPPC- A.I.A. (prot. Arpae n. 2216 del 07/03/2016) la società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA ha avanzato istanza di modifica non sostanziale della vigente A.I.A. per:
 - l'attuazione di due sistemi di aspirazione, uno a servizio dell'officina manutenzione reparto produzione e uno a servizio dell'officina manutenzione reparto mais, allo scopo di migliorare gli ambienti di lavoro. I sistemi di aspirazione servono per convogliare all'esterno i fumi generati da un operazioni di saldatura effettuati saltuariamente durante le attività di manutenzione agli impianti;
 - l'aggiornamento della relativa planimetria dei punti di emissione;
 - la riduzione volumetrica, tramite utilizzo di una pressa meccanica, del prodotto non idoneo alla commercializzazione definito come prodotto finito di "seconda scelta", per presenza di ammaccature delle scatole causate da movimentazione;

Visto in particolare:

- la nota di questa Struttura del 23/03/2016, prot. n. 2877, di richiesta di chiarimenti/integrazioni necessarie per l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA;
- la nota della società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA del 04/05/2016, prot. Arpae n. 4587 del 05/05/2016, con cui si dà il riscontro alle integrazioni richieste con la sopra citata nota della SAC dell'Arpae di Piacenza;
- l'ulteriore documentazione integrativa inoltrata dalla Società con nota del 30/06/2016 (prot. Arpae n. 6934 in pari data);
- la lettera della Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza del 12/05/2016, prot. n. 4839, di avvio del procedimento e richiesta di "Relazione Istruttoria" al Servizio Territoriale della Sezione Arpae di Piacenza;
- il parere del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza Distretto di Fiorenzuola, pervenuto alla SAC con nota prot. n. 8657 del 09/08/2016 che di seguito si riporta per la specifica parte di interesse:

"considerato che le modifiche prospettate consistono essenzialmente:

 - *nella realizzazione di nuove emissioni in atmosfera denominate E12 ed E13 provenienti dalle operazioni di saldatura e molatura collocate rispettivamente nelle officine manutenzione del "reparto produzione" del "reparto mais ". Nell'istanza sono indicati i consumi delle materie prime di saldatura ed allegate le relative schede di sicurezza . Viene allegata una planimetria*

aggiornata delle emissioni in atmosfera dello stabilimento riguardante il nuovo assetto emissivo comprensivo anche della rimozione della torre di raffreddamento M11 da cui deriva il condotto denominato E11 e dell'indicazione dell'emissione E10 derivante dalla cappa del laboratorio analisi;

- nella collocazione, nell'area posta nelle vicinanze del depuratore aziendale di trattamento delle acque relue industriali, di una trincia meccanica utilizzata per la riduzione volumetrica delle scatole di prodotto finito di seconda scelta al fine di ottenere una banda stagnata inviata allo smaltimento con cod. CER 020304 ed un sottoprodotto di natura organica che viene recuperato e ceduto ad un impianto per la produzione di biogas. All'istanza è allegato il contratto con la Soc. Novantasei proprietaria dell'impianto di biogas;

considerati i bassi consumi delle materie prime impiegate per le operazioni di saldatura; non rileva, dal punto di vista ambientale, motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dall'Azienda e ritiene che le richieste possano rientrare fra quelle che non danno origine a modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., si propone, pertanto, la modifica del Rapporto Istruttorio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con Determ. n. 1235 del 27/06/2013 e s.m.i., nei seguenti punti:

PARTE C2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

C2.10 bis Recupero trattamento scatole di seconda scelta (prevedere uno specifico capitolo)

Attraverso l'ausilio di una trincia meccanica, le scatole di prodotto finito definite di "seconda scelta" non idonee alle vendite, vengono ribaltate all'interno della tramoggia di alimentazione della macchina e tramite azione meccanica pressate in modo da ottenere da un lato la banda stagnata inviata a smaltimento con cod. CER 020304 e dall'altro il sottoprodotto di natura organica che viene adeguatamente recuperato e ceduto alla Società Novantasei, proprietaria di un impianto a biogas, per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il posizionamento della pressa è prevista nell'area del depuratore e precisamente nella piazzola antistante i filtri rotativi. Il sottoprodotto derivante dalla pressatura sarà recuperato in vasca/cassone di contenimento dedicato. Tale operazione è prevista al di fuori dei periodi delle campagne. Questa attività consentirà la valorizzazione dei sottoprodotti per la produzione di energia rinnovabile.

C3.4.1 Emissioni convogliate (sostituzione)

Le emissioni convogliate sono riassunte di seguito:

- E1: camino per l'evacuazione dei fumi del generatore di vapore Itawanson (M2), funzionante a gas metano;
- E2 : camino per l'evacuazione dei fumi del generatore di vapore Mingazzini (M1), funzionante a gas metano;
- Le manutenzioni e le prove di combustione effettuate sulle stesse sono registrate nei relativi libretti ed eseguite da personale autorizzato con cadenza annuale.
- E3, E4, E5, E6 : vapore sviluppato da processi produttivi (cuocitori in reparto M4-M5-M6-M7);
- E7, E8, E9 : vapore sviluppato dalle torri di raffreddamento (M8-M9-M10);
- E10 : emissione proveniente dalla cappa di laboratorio (M12) utilizzata saltuariamente;
- E12: emissione officina manutenzione reparto produzione proveniente da aspiratore fumi (M13)
- E13: emissione officina manutenzione reparto mais proveniente da aspiratore fumi (M14).

PARTE D SEZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D2.4 Emissioni in atmosfera (sostituire)

La ditta dovrà rispettare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera convogliate, i limiti indicati nel successivo quadro riassuntivo:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Durata della emissione (h/d)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nmc)	Altezza di emissione dal suolo (m)	Sezione di emissione (mq)	Tipo di impianto di abbattimento *
E1	Generatore di vapore Italwanson	12000	16	190	Materiale particellare	5	15	2,16	NO
					Ossidi di Azoto	350			
					Ossidi di Zolfo	35			
E2	Generatore di vapore Mingazzini	15000	16	170	Materiale particellare	5	15	3,33	NO
					Ossidi di Azoto	350			
					Ossidi di Zolfo	35			
E3	Cuocitore	-----	16	85	Vapore acqueo	-----	5	0,25	NO
E4	Cuocitore	-----	16	85	Vapore acqueo	-----	5	0,25	NO
E5	Cuocitore	-----	16	85	Vapore acqueo	-----	5	0,25	NO
E6	Cuocitore	-----	16	85	Vapore acqueo	-----	5	0,25	NO

<i>Punto di emissione</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata (Nmc/h)</i>	<i>Durata della emissione (h/d)</i>	<i>Temp. (°C)</i>	<i>Tipo di sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nmc)</i>	<i>Altezza di emissione dal suolo (m)</i>	<i>Sezione di emissione (mq)</i>	<i>Tipo di impianto di abbattimento*</i>
E7	Torre Evaporativa	-----	16	50	Vapore acqueo	-----	6	2,01	NO
E8	Torre Evaporativa	-----	16	50	Vapore acqueo	-----	6	2,01	NO
E9	Torre Evaporativa	-----	16	50	Vapore acqueo	-----	6	2,01	NO
E10	Cappa Laboratorio	750	saltuaria	ambiente		-----	13	0,03	NO
E12	Saldatura/molatura	1800	saltuaria	ambiente	polveri	10	7	0,03	NO
					Ossidi di azoto	10			
					Monossido di carbonio	5			
E13	Saldatura/molatura	1800	saltuaria	ambiente	polveri	10	7	0,03	NO

Le concentrazioni di inquinanti dalle emissioni E1, E2, sono riferite ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

Il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

Gli impianti di cui alle emissioni E1, E2 devono essere dotati di rilevatore di temperatura dei gas effluenti, nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'Ossigeno libero e del Monossido di Carbonio, ed essere dotati, ove tecnicamente possibile, di regolazione automatica del rapporto Aria/Combustibile; i suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

Per quanto riguarda le emissioni E12 ed E13:

il termine ultimo per la messa in esercizio delle emissioni nuove è fissato a tre mesi dal provvedimento conclusivo di autorizzazione;

il termine ultimo per la messa a regime delle emissioni nuove è fissato a quattro mesi dal provvedimento conclusivo di autorizzazione;

qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime non coincidano con quelle sopra indicate l'Azienda è tenuta a comunicarlo ad ARPAE, specificando i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini sopra indicati;

in sede di messa a regime degli impianti dovrà essere eseguito almeno un autocontrollo sia in fase di saldatura che di molatura, gli esiti dovranno essere trasmessi ad ARPAE;

fermo restando il rispetto dei limiti, per tali emissioni non sono fissati autocontrolli;

non dovrà essere superato un consumo mensile di materiale di saldatura pari a 40 kg.

I consumi mensili di prodotti per saldatura (emissioni condottate e diffuse), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE Sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Enti di controllo.

Metodi di campionamento e misura (sostituzione)

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

metodi normati e/o ufficiali

altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nella seguente tabella, o comunque metodiche ufficiali.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
<i>Portata e Temperatura emissione</i>	<i>UNI 10169 – UNI EN 13284-1</i>
<i>Polveri o Materiale Particellare</i>	<i>UNI EN 13284-1</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>DM 25/08/00 all.1- celle elettrochimiche</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>DM 25/08/00 all.1- celle elettrochimiche</i>
<i>Monossido di Carbonio (espresso come CO)</i>	<i>UNI EN 15058 – celle elettrochimiche"</i>

Ritenuto, pertanto, accoglibile la richiesta della Ditta e necessario modificare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A.", come risulta dalla richiamata relazione istruttoria del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza del 9/8/2016, prot. n. 8657, avendo presente che nel nuovo paragrafo "**C2.10 bis Recupero trattamento scatole di seconda scelta**" dovranno essere apportate le seguenti variazioni:

- la banda stagnata verrà avviata a recupero e non a smaltimento;
- la ditta "Società Novantasei", proprietaria di un impianto a biogas, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non costituisce l'unica azienda che può ricevere il sottoprodotto di natura organica recuperato nell'operazione ma che lo stesso potrà essere afferito ad altre Ditte con analoga attività purché risultino soddisfatti i requisiti richiesti per la qualificazione del sottoprodotto della parte organica.

Considerato che il presente provvedimento non comporta spese;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento dell'Arpae per il decentramento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), rilasciata (come rinnovo) con D.D. della Provincia di Piacenza n. 1235 del 27/06/2013 e successive modifiche ed integrazioni in premessa specificate, per l'installazione sita in Via Castellana, 8 - località Lurasco in Comune di Alseno (PC), della ditta CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA apportando le modifiche all'allegato (alla richiamata D.D. n. 1235/2013) "Condizioni dell'A.I.A." di seguito riportate:

a) inserendo il seguente paragrafo "**C2.10 bis Recupero trattamento scatole di seconda scelta**" al capitolo "PARTE C2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO":

"C2.10 bis Recupero trattamento scatole di seconda scelta"

Attraverso l'ausilio di una trincia meccanica, le scatole di prodotto finito definite di "seconda scelta" non idonee alle vendite, vengono ribaltate all'interno della tramoggia di alimentazione della macchina e tramite azione meccanica pressate in modo da ottenere da un lato la banda stagnata, inviata a recupero con cod. CER 020304, e dall'altro il sottoprodotto di natura organica che viene adeguatamente recuperato e ceduto alla Società Novantasei, proprietaria di un impianto a biogas, per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La cessione del sottoprodotto di natura organica potrà avvenire anche presso altre aziende purché risultino verificati i requisiti previsti dall'art. 184-bis del D. Lgs. n.152/2006;

Il posizionamento della pressa è prevista nell'area del depuratore e precisamente nella piazzola antistante i filtri rotativi. Il sottoprodotto derivante dalla pressatura sarà recuperato in vasca/cassone di contenimento dedicato. Tale operazione è prevista al di fuori dei periodi delle campagne. Questa attività consentirà la valorizzazione dei sottoprodotti per la produzione di energia rinnovabile.

b) sostituendo il paragrafo "C3.4.1 Emissioni convogliate" del capitolo "PARTE C2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO" con il seguente testo:

C3.4.1 Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate sono riassunte di seguito:

- E1: camino per l'evacuazione dei fumi del generatore di vapore Itawanson (M2), funzionante a gas metano;
- E2 : camino per l'evacuazione dei fumi del generatore di vapore Mingazzini (M1), funzionante a gas metano;
- Le manutenzioni e le prove di combustione effettuate sulle stesse sono registrate nei relativi libretti ed eseguite da personale autorizzato con cadenza annuale.
- E3, E4, E5,E6 : vapore sviluppato da processi produttivi (cuocitori in reparto M4-M5-M6-M7);
- E7,E8,E9 : vapore sviluppato dalle torri di raffreddamento (M8-M9-M10);
- E10 : emissione proveniente dalla cappa di laboratorio (M12) utilizzata saltuariamente;
- E12: emissione officina manutenzione reparto produzione proveniente da aspiratore fumi (M13)
- E13: emissione officina manutenzione reparto mais proveniente da aspiratore fumi (M14).

c) sostituendo il quadro riassuntivo e i successivi obblighi del paragrafo "D2.4 Emissioni in atmosfera" del capitolo "PARTE D SEZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO" con quello unito al presente atto come "allegato 1";

d) sostituendo il punto relativo ai "metodi di campionamento e misura" del paragrafo "D2.4.1 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi" del capitolo "PARTE D SEZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO" con il testo seguente:

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

metodi normati e/o ufficiali

altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nella seguente tabella, o comunque metodiche ufficiali.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
<i>Portata e Temperatura emissione</i>	<i>UNI 10169 – UNI EN 13284-1</i>
<i>Polveri o Materiale Particellare</i>	<i>UNI EN 13284-1</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>DM 25/08/00 all.1- celle elettrochimiche</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>DM 25/08/00 all.1- celle elettrochimiche</i>
<i>Monossido di Carbonio (espresso come CO)</i>	<i>UNI EN 15058 – celle elettrochimiche"</i>

2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportata con la presente determinazione, quanto già disposto nel precedente atto dell'Amministrazione Provinciale D.D. n. 1235/2013 in premessa specificato e s.m.i.;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.